

DIRETTIVA 2009/106/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2009

recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di migliorare la libera circolazione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi all'interno della Comunità, la direttiva 2001/112/CE ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti in oggetto. È necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, che si è svolta dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).
- (2) Questa norma del Codex stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e prodotti analoghi. Il Codice di buone pratiche dell'AIJN stabilisce inoltre fattori di qualità per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato e viene utilizzato, a livello internazionale, come norma di riferimento per l'autoregolamentazione nell'industria dei succhi di frutta. È opportuno che la direttiva 2001/112/CE sia resa conforme, nella misura del possibile, alle suddette norme.
- (3) La norma del Codex in questione stabilisce che il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato venga definito «succo di frutta a base di succo concentrato». È necessario che anche la norma comunitaria corrispondente in materia di etichettatura utilizzi questa definizione riconosciuta a livello internazionale. Per poter assicurare la coerenza dell'etichettatura in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare le versioni linguistiche, ove ciò sia necessario, per renderle conformi al testo della norma del Codex.

⁽¹⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

- (4) La suddetta norma del Codex e il codice di buone pratiche dell'AIJN stabiliscono inoltre dei valori Brix minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato. Dato che questi valori facilitano le analisi ai fini dei requisiti minimi di qualità, essi dovrebbero essere presi in considerazione nella misura in cui corrispondono ai valori di riferimento utilizzati nella Comunità.
- (5) La direttiva 2001/112/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/112/CE è così modificata:

1. (non riguarda la versione IT);
2. all'allegato I, parte I (Definizioni), paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a). All'allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato»;
3. è aggiunto l'allegato V, riportato in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Entro e non oltre il 1º gennaio 2011, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono il testo immediatamente alla Commissione.

